



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

**Determinazione n. 2469 / 2021 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA,
PROGRAMMI COMPLESSI**

Prot. corr. n. - OP - 20092-4-2021/7661 DD 25/06/2021

OGGETTO: Codice opera 20092 – Lavori di messa in sicurezza soffitti 2° intervento anno 2020.
Spesa complessiva euro 200.000,00. Parziale rettifica determinazione a contrarre n. 1063/2021 dd.
12/05/2021.

CUP: F99E200000020004

CIG: 8579581E34

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che con deliberazione giuntale n. 464 dd. 12/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo semplificato per il *Codice opera 20092: Lavori di messa in sicurezza soffitti 2° intervento-anno 2020* per la spesa complessiva di euro 200.000,00, ed il seguente quadro economico:

A) LAVORI				
	1)	Importo a base d'asta	Euro	145.000,00.-
	2)	Oneri per la sicurezza	Euro	5.075,00.-
		TOTALE A)	Euro	150.075,00.-
B) SOMME A DISPOSIZIONE:				
	1)	I.V.A. 22 % su A	Euro	33.016,50.-
	2)	Incentivi per funzioni tecniche art.113,c.3 Dlgs 50/2016	Euro	2.401,20.-
	3)	Fondo per l'innovazione art.113,c.4 Dlgs 50/2016	Euro	600,30.-

4)	Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione I.V.A. compresa	Euro	9.189,66.-
5)	Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie I.V.A. compresa	Euro	4717,34
	TOTALE B)	Euro	49.925,00.-
	TOTALE GENERALE	Euro	200.000,00.-

che l'opera è finanziata con Avanzo Vincolato già Mutuo Cassa Depositi e Prestiti sottoscritto dalle parti il 22/12/2020 (POS 6202661);

che con la Determinazione a contrarre n. 1063/2021, esecutiva dal 12/05/2021, si è dato avvio all'affidamento dei lavori in oggetto sulla base di un progetto definitivo semplificato, e non sulla base di un progetto esecutivo, ai sensi degli art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e l'art. 13, comma 2, lettera b), legge n. 21 del 2021, vigenti al 12/05/2021, per i quali negli anni 2019, 2020 e 2021 *“i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,....., possono essere affidati,, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. (inciso all'art. 23, comma 3 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50)”* e della norma transitoria prevista dall'art. 216 comma 4 del codice degli appalti che consente di affidare i lavori di manutenzione sulla base di un “progetto definitivo semplificato”;

Si da atto che per mero errore materiale, nella Determinazione a contrarre n. 1063/2021, esecutiva dal 12/05/2021, è stato erroneamente indicato che l'appalto è basato su un Accordo Quadro;

che inoltre tale errore si è riverberato nelle premesse e nel dispositivo in cui erroneamente la Stazione appaltante ha individuato l'importo massimo dell'Accordo quadro al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso, non garantendo l'affidamento delle prestazioni né per un valore minimo né per un valore massimo;

Ritenuto conseguentemente di dover rettificare la determina espungendo i riferimenti all'Accordo Quadro, di seguito evidenziati in grassetto:

- dal paragrafo I, a pag. 1, che viene così riformulato: “con deliberazione giuntale n. 464 dd. 12/11/2020 è stato approvato il progetto *definitivo semplificato* relativo all'opera in oggetto, con una spesa complessiva di Euro 200.000,00 da finanziare con Mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti Spa”, anziché la dicitura errata “con deliberazione giuntale n. 464 dd. 12/11/2020 è stato approvato il progetto *definitivo semplificato di accordo quadro, con un solo operatore economico e senza ulteriore confronto competitivo*, relativo all'opera in oggetto, con una spesa complessiva di Euro 200.000,00 da finanziare con Mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti Spa”

- dal paragrafo 12, a pag. 3, che viene così riformulato: “di stabilire quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara”, anziché la versione erronea “di stabilire quale criterio di aggiudicazione dei lavori quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, **per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro, che rimane fisso e**

predeterminato nell'importo di Euro 145.000,00, più Euro 5.075,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso"

- dalla prima parte del punto 1 del dispositivo che viene così riformulato: " di autorizzare per l'affidamento dei lavori di cui al progetto *Codice Opera 20092 Lavori di messa in sicurezza soffitti Il intervento - Anno 2020,*", anziché la dicitura errata " di autorizzare, **per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico e senza ulteriore confronto competitivo** per l'affidamento dei lavori di cui al progetto *Codice Opera 20092 Lavori di messa in sicurezza soffitti Il intervento - Anno 2020,.....*";

- dal punto 2 del dispositivo che viene così riformulato: "di aggiudicare l'appalto dei lavori per l'opera in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020,conv. in L. 120/2020, *sulla base del criterio del prezzo più basso*, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara", anziché la versione erronea "di aggiudicare l'appalto dei lavori per l'opera in oggetto ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020,conv. in L. 120/2020, *sulla base del criterio del prezzo piu' basso*, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, **per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro, che rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 145.000,00, più Euro 5.075,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**";

visto l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

dato atto che per l'opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott. ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) di dare atto che si tratta dell'aggiudicazione di un appalto e non della conclusione di accordi quadro per lavori;
- 2) che l'importo del corrispettivo dell'appalto sarà fissato già alla stipula del contratto, applicando il ribasso offerto dall'aggiudicataria all'importo a base di gara di € 145.000,00, a cui si aggiungeranno € 5.075,00 di Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso più l'IVA;
- 3) di rettificare parzialmente la determina n. 1063/2021 come indicato in premessa;
- 4) di confermare tutte le altre disposizioni adottate con la suddetta determina.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FANTINI LUIGI

CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q

DATA FIRMA: 25/06/2021 13:41:30

IMPRONTA: 61ED48645926BB13C68184E83B1C8F9C2C8A942018DAD7499DF58286F5546D4C
2C8A942018DAD7499DF58286F5546D4C2BBFE1862E090C53C94E21FE6E27B66D
2BBFE1862E090C53C94E21FE6E27B66D7BD8601ED27D2283A584654A78610439
7BD8601ED27D2283A584654A7861043960EB4CD9EB031848337A3308A3BB7A47